

Traduzione<sup>1</sup>

## **Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea**

Conchiusa il 10 maggio 1879

Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1879<sup>2</sup>

Ratificazioni scambiate per corrispondenza

Entrata in vigore il 1° gennaio 1880

---

Per regolare in modo corrispondente l'attuale legislazione, segnatamente rispetto all'industria non meno che ai bisogni del commercio, la navigazione sul Reno da Neuhausen sin sotto Basilea, il Consiglio federale svizzero e il Governo granducale badese hanno nominato plenipotenziari, i quali, con riserva di ratifica, sonosi concertati in adottare le disposizioni seguenti:

### **Art. 1**

La navigazione e la flottazione delle zattere sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea sarà ad ognuno permessa, salvo soltanto quelle restrizioni che sono statuite per causa delle prescrizioni di dazio e di contribuzione, o delle misure di polizia per la sicurezza e il buon ordine delle comunicazioni.

Tutti i privilegi di navigazione e di flottazione sulla suddetta tratta del Reno, e nominatamente i diritti esclusivi di navigazione e di flottazione che al N. 4 del Trattato del 2/17 settembre 1808 tra il Granducato di Baden e il Cantone d'Argovia erano confermati in possesso della maestranza unita dei barcaiuoli di Gross-Laufenburg e di Klein-Laufenburg e dei così detti societari del Reno tra Säckinghen e Grenzbach, restano aboliti.

### **Art. 2**

I due Governi, ciascuno per il territorio di sua giurisdizione, emaneranno quelle disposizioni di polizia che sono necessarie per la sicurezza e l'ordine della navigazione e della flottazione.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 4 393

Qualora divenisse necessario od opportuno un regolamento uniforme di queste disposizioni per la sezione del fiume tra Neuhausen e il confine svizzero-alsaziano, le disposizioni di polizia saranno stabilite di previo comune concerto tra' due Governi e con uniformità in tutti i punti essenziali<sup>3</sup>.

### Art. 3

Gli esercenti navigazione e flottazione non saranno obbligati a pagamento di tasse dipendenti unicamente dal fatto del servirsi del fiume o del passaggio sull'acqua o sotto ponti, e ciò nemmeno nel caso che su questa parte del Reno venissero costrutti ponti di barche, o che per la sicurezza di un ponte esistente si prescrivesse non potere aver luogo il passaggio se non coll'accompagnamento di apposito locatiere.

Per costruzioni, apparecchi o prestazioni speciali in servizio della navigazione o della flottazione potranno percepirsi tasse, e particolarmente:

- a) pel servizio di moli, di congegni da fermar i legni o simili;
- b) per ispeciale sorveglianza di polizia istituita in dati siti nell'interesse della flottazione;
- e) per le operazioni del distaccare, levare e metter in salvo legname deposti od altrimenti rimasto appiccato a ponti, riservate le ragioni di riparazione del danno che ne fosse stato causato.

Le tasse saranno fissate dal Governo rispettivo in una tariffa, e non devono oltrepassare quel tanto che è necessario per coprire le spese delle relative costruzioni, apparecchi e prestazioni.

### Art. 4

In quanto all'organizzazione di tragitti dalla sponda di uno Stato a quella dell'altro, come pure in quanto al regolare l'esercizio del tragitto – cioè sia relativamente alla commissione e alle tasse di tragitto, come anche rispetto alle prescrizioni daziarie e di polizia – dovrà nei singoli casi aver luogo un accordo delle autorità competenti dell'una e dell'altra parte<sup>4</sup>.

### Art. 5

Ciascuno de' due Governi sul suo territorio provvederà, acciocchè in caso di costruzioni d'arte (come sarebbero dighe-strade od altre dighe, peschiere ferme, ruote idrauliche, ponti e simili) e di costruzioni idrauliche e ripali che venissero erette o essenzialmente trasformate sulla tratta da Neuhausen sin sotto a Basilea, siano prese le misure necessarie per impedire sensibili intoppi e nocumento alle comunicazioni per acqua e pregiudizio alle sponde appartenenti al territorio dell'altro Stato.

<sup>3</sup> Vedi il R di polizia messo in vigore il 1° aprile 1976 per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden RS **0.747.224.211** e il R di fluitazione 26 giugno 1908 per il Reno svizzero-badese dalla confluenza dell'Aar sino al confine svizzero-alsaziano, sul territorio dei Cantoni di Zurigo, Argovia, Basilea Campagna e Basilea Città RS **0.747.224.322**.

<sup>4</sup> Vedi la Convenzione 25 feb./7 mar. 1896 RS **0.747.224.33**.

A quest'effetto i due Governi si obbligano ad aver cura affinché nessuna costruzione del genere suindicato, e in generale nessuna opera che potesse esercitare un'influenza di qualche rilievo sul libero corso dell'acqua, sia nel fiume o sulle sue rive, in quanto queste si trovino entro i limiti del più alto livello dell'acqua conosciuto (zona d'inondazione), non possa essere eretta né in modo rilevante tramutata prima che siano comunicati alla competente autorità dell'altro Stato i piani dell'opera, per la tutela dei propri interessi e per dar luogo a quelle intese che possono essere fattibili.

#### **Art. 6**

I due Governi faranno in modo che tutte le anteriori disposizioni che stanno in contraddizione colla presente Convenzione e colle prescrizioni di polizia uniformi da emanarsi, siano posto fuori di vigore.

Sono di questa categoria segnatamente le vecchie ordinanze come sono le Disposizioni relative alla navigazione e alla flottazione della «lettera di maggio» (nuova Ordinanza) del 1808, l'Ordinanza sulla flottazione (Flosskehrordnung), le ordinanze del 1808 dette della «Wochengefährt», della «Steinfuhrkehr», del Büchsegeld», l'Ordinanza dei barcaiuoli per i capi di barca di Laufenburg, del 1812, e i relativi supplementi.

#### **Art. 7**

I due Governi, ciascuno pel suo territorio, organizzeranno la necessaria sorveglianza tecnica e di polizia della suddetta sezione del Reno.

I contravventori alle prescrizioni di polizia sulla flottazione saranno puniti dalle autorità competenti a norma delle leggi rispettive. Se il contravventore si sottrae alla pena nell'uno de' due Stati, si procederà contro di lui nell'altro Stato, al cui potere penale egli è soggetto.

I due Governi si terranno reciprocamente informati, quali autorità siano competenti per la sorveglianza tecnica e di polizia, come pure per la punizione delle contravvenzioni.

**Art. 8**

La presente Convenzione avrà vigore col 1° gennaio 1880.

*In fede di che*, la presente Convenzione è stata firmata dai plenipotenziari delle due Parti e munita del loro sigillo.

Così fatto a Basilea, il 10 maggio 1879.

*(Seguono le firme)*

A. v. Salis  
Schenkel  
Honsell

Hardeck  
R. Falkner  
E. Imhof